



Ministero dello Sviluppo Economico

DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL
CONSUMATORE, LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA
Divisione VI – Registro imprese, regolazione e servizi
digitali alle imprese

AL DR. DAVIDE CIOLLI
ciolli.davide@pec.it

ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE
Direzione centrale servizi fiscali
dc.servizifiscali@agenziaentrate.it

e, per conoscenza:

ALLA CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA,
ARTIGIANTO E AGRICOLTURA
Ufficio del registro delle imprese
ROMA
cciaaroma@rm.legalmail.camcom.it

ALL'UNIONCAMERE
unioncamere@cert.legalmail.it

OGGETTO: Quesito - Impossibilità di corretto inoltro, mediante la Camera di commercio di Roma, dei modelli di variazione societaria a seguito di circolare cciaa_rm protocollo 0037733/U del 25/03/2019.

L'art. 31 della legge 340/2000 ha previsto, ai commi 2-quater e 2-quinquies, alcune specifiche facoltà, in capo a determinate categorie professionali, in materia di presentazione di atti ed istanze al registro delle imprese in modalità informatica.

In particolare, le disposizioni in parola hanno attribuito ai soggetti <<iscritti negli albi dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali>>, muniti di firma digitale e allo scopo incaricati dai legali rappresentanti della società interessata, la facoltà di:

1) depositare gli atti indicati nel citato comma 2-quater, sottoscrivendo digitalmente l'istanza di deposito in luogo dei soggetti obbligati, purché, come detto, allo scopo incaricati dai legali rappresentanti della società interessata. La forma di tale "incarico" è stata oggetto di chiarimenti nell'ambito della circolare n. 3575/C del 20/04/2004 (**all. 1**):

Via Sallustiana, 53 – 00187 Roma
tel. +39 06 4705 5332/5304
dgmccvnt.div06@pec.mise.gov.it
marco.maceroni@mise.gov.it
gianmarco.spano@mise.gov.it
www.mise.gov.it



in buona sostanza, le categorie professionali potranno semplicemente dichiarare, sotto la propria responsabilità (nell'ambito della pratica inoltrata al registro delle imprese), di avere ricevuto l'incarico in questione.

Nella medesima circolare è chiarito che la disposizione in esame non crea, in ogni caso, una preclusione circa lo svolgimento di analoga attività (di invio di atti al registro delle imprese in nome e per conto degli obbligati) da parte di altre tipologie professionali: tuttavia, queste ultime dovranno essere legittimate allo svolgimento di tale attività sulla base di una vera e propria delega, con coinvolgimento del notaio;

2) attestare la conformità (ai sensi del comma 2-quinquies) degli atti oggetto di deposito a quelli depositati presso la società (con il sottinteso, ovviamente, che l'atto "originale" è in forma cartacea, sottoscritta autografamente dagli obbligati, e che il professionista incaricato provvede ad attestare la conformità tra la scansione ottica trasmessa e l'originale cartaceo conservato presso la società e da esibire all'ufficio del registro delle imprese per eventuali verifiche ai sensi del DPR 445/2000. Ai sensi del medesimo comma gli iscritti negli albi specificati potranno altresì provvedere alla presentazione (in modalità informatica o telematica) al registro delle imprese di altre tipologie di atti societari per la cui redazione la legge non imponga l'intervento notarile: la nomina (e variazione) degli amministratori è, appunto, uno di questi.

A seguito dell'entrata in vigore del DLGS 139/2005, tuttavia, le disposizioni citate sono da ritenersi modificate.

L'art. 78, comma 1, del citato DLGS recita, infatti: <<A decorrere dal 1° gennaio 2008, i richiami agli "iscritti negli albi dei dottori commercialisti" o ai "dottori commercialisti", nonché i richiami agli "iscritti negli albi dei ragionieri e periti commerciali" o ai "ragionieri e periti commerciali" contenuti nelle disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, si intendono riferiti agli iscritti nella Sezione A Commercialisti dell'Albo>>.

Alla luce della norma in ultimo richiamata, i ridetti commi 2-quater e 2-quinquies debbono intendersi così modificati:

<<2 -quater. Il deposito dei bilanci e degli altri documenti di cui all'articolo 2435 del codice civile può essere effettuato mediante trasmissione telematica o su supporto informatico degli stessi, da parte degli **iscritti nella sezione A Commercialisti dell'Albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili**, muniti della firma digitale e allo scopo incaricati dai legali rappresentanti della società.

2 -quinquies. Il professionista che ha provveduto alla trasmissione di cui al comma 2 -quater attesta che i documenti trasmessi sono conformi agli originali depositati presso la società. La società è tenuta al deposito degli originali presso il registro delle imprese su richiesta di quest'ultimo. Gli **iscritti nella sezione A Commercialisti dell'Albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili**, muniti di firma digitale, incaricati dai legali rappresentanti della società, possono richiedere l'iscrizione nel registro delle imprese



di tutti gli altri atti societari per i quali la stessa sia richiesta e per la cui redazione la legge non richieda espressamente l'intervento di un notaio>>.

Sulla scorta del combinato disposto delle citate disposizioni l'Ufficio del registro delle imprese di Roma inibisce a professionisti diversi da quelli iscritti nella sezione A del citato Albo non muniti di apposita delega la presentazione delle seguenti tipologie di atti:

- iscrizioni di variazione di amministratore;
- iscrizione di variazioni IVA.

Il professionista istante, iscritto alla sezione B dell'Albo dei dottori commercialisti ed esperti contabili, ritiene che l'interpretazione fatta propria dalla Camera di commercio di Roma del pertinente quadro normativo sia errata, in quanto non adeguatamente coordinata con quanto recato dall'art. 1, comma 4, lett. "f", del medesimo DLGS n. 139, che così recita:

<<Agli iscritti nella sezione B Esperti contabili dell'Albo è riconosciuta competenza tecnica per l'espletamento delle seguenti attività:

[...]

f) il deposito per l'iscrizione presso enti pubblici o privati di atti e documenti per i quali sia previsto l'utilizzo della firma digitale, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59, e del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e loro successive modificazioni>>.

Tale ultima disposizione, infatti, secondo l'istante, rappresenterebbe una "lex specialis", in quanto tale atto a derogare alle disposizioni generali che, sempre secondo l'istante, sarebbero recate dal ridetto art. 78.

Questa Amministrazione non ritiene di potere concordare con tale interpretazione, per i motivi qui di seguito esposti.

Va detto, in primo luogo, che l'art. 31 della legge 340/2000, come modificato dal citato art. 78, costituisce di per sé norma speciale, in quanto derogatoria al regime ordinario di legittimazione allo svolgimento degli adempimenti pubblicitari verso il registro delle imprese.

Al di là di ciò, va evidenziato che l'art. 1, comma 4, lett. "f", cit. non attribuisce ai professionisti in questione una facoltà giuridica, ma riconosce agli stessi una "competenza tecnica" allo svolgimento di determinate attività: ciò, ad avviso della scrivente, va interpretato nel senso che gli stessi sono astrattamente idonei allo svolgimento delle attività in parola, ma l'incardinamento in capo agli stessi di una corrispondente facoltà giuridica presuppone una espressa previsione normativa in tal senso, che in questo caso manca.



Va sottolineato, inoltre, che il ripetuto art. 31 della legge 340/2000, come modificato dal citato art. 78, individua una capacità di sostituzione dei professionisti ivi indicati nello svolgimento di determinati adempimenti pubblicitari cui sono obbligate le imprese, ed indica, altresì, le modalità secondo cui tale sostituzione si esplica (incarico dei legali rappresentanti dell'impresa): di tale meccanismo sostitutivo, nell'art. 1 richiamato dall'istante non vi è, secondo ogni evidenza, traccia. Vi si parla, infatti, soltanto di <<utilizzo della firma digitale>>, ma in nessun modo si può evincere, dal contesto, che ciò avvenga in nome e per conto di un terzo obbligato.

Sembra da puntualizzare, infine, che l'art. 31 cit. pone in capo a determinate tipologie di professionisti non solo la capacità di presentare alcune tipologie di pratiche al registro delle imprese in nome e per conto degli interessati, ma, altresì (comma 2-quinquies), la capacità (in determinati casi) di dichiarare la conformità del documento informatico trasmesso all'originale depositato presso la società: accedendo alla tesi interpretativa dell'istante si perverrebbe all'assurdo per cui ai professionisti iscritti nella sezione B dell'Albo in parola, sarebbero attribuite solo alcune delle competenze previste dall'art. 31 cit., ma non altre, dallo stesso previste ed alle prime inscindibilmente connesse.

Per i motivi sopra esposti si ritiene di dovere concordare con le indicazioni fornite dalla Camera di commercio di Roma, con la seguente precisazione: la presentazione delle variazioni IVA è adempimento ricompreso nella procedura della Comunicazione unica di cui all'art. 9 del DL 7/2007, ma di competenza, ovviamente, dell'Agenzia delle entrate.

Si ritiene, di conseguenza, che debba essere detta Agenzia ad esprimersi sulla legittimazione dell'istante - nella sua qualità professionista iscritto nell'Albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, Sezione B Esperti contabili - a svolgere o meno l'adempimento in ultimo richiamato.

IL DIRETTORE GENERALE
(*avv. Mario Fiorentino*)